

**Sentenza:** 6 ottobre 2021, n. 209

**Materia:** organizzazione sanitaria

**Parametri invocati:** artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); art. 117, terzo comma, della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore)

**Esito:** illegittimità costituzionale delle norme impugnate

**Estensore:** Cesare Belmonte

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore).

L'art. 11, comma 2, della l.r. Sardegna 24/2020 prevede che i direttori generali sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, oppure all'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).

L'art. 13, comma 1, della l.r. Sardegna 24/2020 a sua volta prevede che gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore generale, amministrativo e sanitario sono costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, anche in quiescenza, o del libero foro, abilitati al patrocinio di fronte alle magistrature superiori e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, dei quali uno può essere indicato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali.

Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 13, comma 1, della l.r. Sardegna 24/2020 sono fondate.

Le disposizioni impugnate intervengono sull'assetto degli enti del Servizio sanitario nazionale, la cui disciplina va ricondotta alla competenza concorrente sulla tutela della salute. Per quanto concerne la disciplina degli incarichi di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale, spetta quindi allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, *al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l'ambito della discrezionalità politica nella*

*scelta degli stessi, a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l'incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti.*

Anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale deve conformarsi a tali principi, giacché nel suddetto ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dal testo costituzionale.

Il d.lgs. 171/2016 ha riformato la procedura di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario, prevedendo un elenco nazionale degli idonei, istituito presso il Ministero della salute e aggiornato ogni due anni sulla base di una valutazione operata da una commissione nazionale, previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per titoli.

Le Regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali. A questo scopo, la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico, l'incarico che intende attribuire, per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, che propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali quest'ultimo sceglie, con atto motivato, quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.

Il ricorso agli elenchi regionali degli idonei - prima previsto dagli artt. 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992, come modificati dal d.l. 158/2012 - rimane solo per la nomina dei dirigenti sub-apicali, quali il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio sanitari.

La due norme censurate consentono di conferire l'incarico di direttore generale anche a soggetti inseriti in un apposito elenco regionale, disciplinandone le modalità di formazione e statuendo requisiti sovrapponibili a quelli previsti dal d.lgs. 171/2016 per la formazione dell'elenco nazionale degli idonei.

Ciò premesso, la Corte osserva che attraverso la reintroduzione degli elenchi regionali la Regione autonoma Sardegna, in manifesto contrasto con la ratio della riforma operata col d.lgs. 171/2016, ha eliminato un passaggio fondamentale per garantire *l'uniformità delle professionalità dei direttori generali che è la valutazione da parte della Commissione nazionale; Commissione alla cui composizione, tra l'altro, concorrono le stesse Regioni, in quanto due dei cinque componenti della stessa sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni.*

La previsione statale di un elenco unico nazionale di idonei assicura una uniformità di criteri, escludendo differenziazioni ostative della mobilità dei prescelti. La legislazione regionale, in conclusione, *non può, neppure in nome di asserite esigenze di adattamento del procedimento di nomina alle specificità territoriali, introdurre deroghe a tale momento unitario di selezione della dirigenza sanitaria.*

Per questo motivo la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 13, comma 1 della legge regionale censurata.

L'ultima norma regionale impugnata, ovvero l'art. 47, comma 9, della l.r. Sardegna 24/2020, stabilisce che i commissari straordinari delle aziende sanitarie sono scelti in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), definendo altresì i titoli necessari per il conferimento di tali incarichi.

Ad avviso della Consulta anche la questione di legittimità costituzionale della predetta norma regionale è fondata.

La disposizione impugnata richiama una fonte statale che, in riferimento alla Regione Calabria, consente di scegliere il commissario straordinario anche al di fuori dell'elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale.

L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171 del 2016, per contro, recita che in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.

Per queste specifiche figure commissariali, conclude la Corte, non è ammissibile una disciplina *diversa e derogatoria* rispetto a quella di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171/2016, che

*non differenzia le modalità di nomina in base alle funzioni che i commissari sono chiamati a svolgere, statuendo un principio fondamentale in materia di tutela della salute.*

*In altri termini, l'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2019 non può porsi alla base di deroghe previste dalla legislazione regionale, in quanto reca una disciplina straordinaria volta soltanto ad affrontare le criticità del sistema sanitario della Regione Calabria e a tale realtà territoriale limitata.*

Viene pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 9, della legge regionale in questione.